

nella determinazione del sinistro occorso in data 1
alla , e quindi, la condanna dei convenuti al risarcimento delle lesioni riportate quale
conducente di una bicicletta, è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preso atto della mancata costituzione, della parte convenuta, responsabile civile, va dichiarata la
contumacia.

Il difensore della società ha contestato la notifica della citazione all'indirizzo riportato sulla certificazione
PRA in ragione del fatto che, dal certificato richiesto al Comune di Mirandola, la stessa non
sarebbe più residente nel comune.

Tuttavia, in presenza di una attestazione da parte del postino notificante, di consegna dell'atto al figlio
qualificatosi convivente, per contrastare la validità della notificazione, andava proposta querela di falso .
Ne deriva che deve ritenersi che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato.

In tema di prova documentale, l'onere stabilito dall'art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia
fotografica o fotostatica di una scrittura con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale
che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo
formale e specifico e, successivamente alla produzione della copia in giudizio: di conseguenza, qualora la
relativa eccezione venga dedotta genericamente, senza riferimento circoscritto ad un determinato
documento, la contestazione non preclude l'utilizzazione della copia come mezzo di prova (Cass. Civ.
14/3/06 n. 5461 e 5/1/05 n. 150). Tenuto conto di quanto innanzi, posto che non vi è stata alcuna
contestazione specifica in ordine ai documenti prodotti, ogni eccezione sul punto deve ritenersi superata. (*cfr*
anche Cass. Civ. sez. VI Ordinanza del 12/10/2011 n. 20951 nella quale si legge "In tema di copie
fotografiche di scritture – cui vanno legittimamente assimilate le copie fotostatiche o fotocopie – l'art. 2719
del c.c. ne prescrive l'espresso disconoscimento con disposizione applicabile alle ipotesi tanto di
disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto di disconoscimento dell'autenticità
della scrittura o della sottoscrizione. In entrambe le ipotesi, quindi, deve considerarsi applicabile la disciplina
degli articoli 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza, quindi, che dette copie si hanno per riconosciute,
tanto nella loro conformità all'originale quanto alla scrittura e nella sottoscrizione, ove la parte comparsa
non le abbia formalmente disconosciute alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla loro
produzione. Diverso è, inoltre, l'effetto della contestazione a seconda che abbia avuto ad oggetto la
conformità della copia all'originale ovvero l'autenticità della scrittura o della sottoscrizione. Nel primo
caso, infatti, la circostanza non impedisce al giudice di accertare tale conformità aliunde, anche tramite
presunzioni, mentre, nel secondo caso, preclude definitivamente l'utilizzabilità del documento, salva la
procedura di verifica"); Ne consegue che l'eccezione non può trovare accoglimento.

Deve escludersi la nullità dell'atto introduttivo del giudizio: È noto che l'art. 318 c.p.c. inserisce tra gli elementi
dell'atto di citazione, introduttivo del processo innanzi al giudice di pace, la causa petendi di cui all'art. 163
n. 4 c.p.c., tradizionalmente individuata nel diritto sostanziale affermato dall'attore, in virtù del quale questi
rivolge al giudicante le sue istanze (così, tra tutti, Mandrioli, Diritto processuale civile, Torino 2003, I, 152).

È altresì noto che, il requisito in parola è previsto a pena di nullità dell'atto introduttivo dall'art. 164, comma 4,
c.p.c., espressamente applicabile ex art. 311 c.p.c. anche nel procedimento davanti al giudice di pace.

La ragione di tale rigore formale, avvertito anche in tale ultimo procedimento, va ravvisata nell'esigenza del
rispetto del superiore principio del contraddittorio, a mente del quale, la parte chiamata nel giudizio civile

deve, fermi restando gli altri elementi, poter individuare dall'atto che la cita a comparire, le ragioni della richiesta formulata al giudicante da colui che ha dato impulso al processo.

Sul punto, si richiama una sentenza del Trib. Verona 2 novembre 1992 nella quale si legge : «È nulla la citazione quando non contiene tutto ciò che è necessario alla individuazione del diritto dedotto in giudizio, e quindi sia il petitum che la causa petendi; in particolare, la deduzione in giudizio di un diritto c.d. eterodeterminato (quale è il diritto relativo di obbligazione, n.d.r.) deve contenere l'indicazione non solo del suo contenuto ma altresì l'indicazione del fatto costitutivo del diritto, pena la nullità della citazione ex art. 164, 1° comma, c.p.c. in relazione all'art. 163, n. 3, c.p.c.».

Il giudizio circa la sussistenza o meno della nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese; pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dei documenti ad esso allegati, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettivo incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. 21 novembre 2008 n. 27670 in Giust. Civ. Mass., 2008, 11, 1660).

A tal fine, l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite dalla parte stessa, desumibile dalla natura delle situazioni dedotte in giudizio, senza altri limiti che quelli connessi all'esigenza del rispetto del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato ed al divieto di sostituire d'ufficio domande non esperite a quelle formalmente proposte. (Cass. 4 agosto 2006 n. 17760 in Giust. Civ. Mass., 2006, 7-8, 58; Cass. 28 aprile 2004 n. 8128 in Giust. Civ. Mass. 2004, 4; Cass. 16 giugno 2003 n. 9652; in Giust. Civ. Mass., 2003, 6; Cass. 29 settembre 1994 n. 7941 in Giust. Civ. Mass., 1994, 1169).

Pertanto, la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, ricorre nel caso in cui il petitum, inteso sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto (cfr. Cass. 10 dicembre 2008 n. 28986 in Guida al diritto, 2009, 4, 49); ciò non può dirsi nel caso in cui tali elementi della domanda siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr. Cass. Sez. Unite, 21 luglio 2009 n. 16910, in Guida al diritto, 2010, 39); ciò, tenendo presente che, per la determinazione dell'edictio actionis non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, ma è sufficiente che essa risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (cfr. Cass. 28 agosto 2009, n. 18783 in Red. Giust. Civ. Mass., 2009, 7-8).

Alla luce di quanto innanzi, aparendo chiaro sia il petitum che la causa petendi contenuti nell'atto introduttivo, l'eccezione va disattesa.

Diversamente, poi, da quanto ritenuto dal procuratore della società convenuta costituita, la domanda deve ritenersi proponibile perché la lettera di costituzione in mora appare conforme al dettato normativo ed in particolare, conforme al contenuto dell'art. 148 del dlgo 209/05.

Anche l'eventuale mancato consenso alla visita per la valutazione dei danni non comporta, alla luce della nuova formulazione la sospensione dei termini di cui all'art. 145 CdA, per essere, piuttosto vero, che il mancato consenso alla visita, giustifica la mancata formulazione dell'offerta transattiva e, quindi, la mancata segnalazione della compagnia agli Istituti di Vigilanza, ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 10; quindi, risultando rispettati i termini dell'art. 145, tra la data di ricezione della lettera di costituzione in mora e la data di instaurazione del giudizio, l'eccezione di improcedibilità va disattesa.

Per quel che concerne il merito, osserva questo Giudicante che, pur tenendo conto delle difese della società assicuratrice, nella decisione non può non attenersi esclusivamente a quanto provato ed allegato.

Si deve rammentare, infatti, che, l'art. 2697 c.c. testualmente recita: " Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda."

La norma in commento si occupa della situazione che viene a verificarsi tutte le volte in cui manca la prova di un fatto rilevante, o perché su di esso nessuna prova è stata dedotta o ammessa, o perché prove sono state acquisite ma esse non risultano sufficienti a far ritenere quel fatto accertato. La funzione della norma è di rendere comunque possibile la decisione, imponendo al giudice di risolvere in senso negativo l'incertezza relativa all'esistenza o inesistenza del fatto ed opera distribuendo tra le parti le conseguenze negative che derivano dalla mancata prova dei fatti, secondo il noto brocardo "onus probandi incumbit ei qui dicit". Tali conseguenze sono la soccombenza della parte che non ha fornito la dimostrazione del fatto che aveva l'onere di provare.

Essa si fonda sull'assunto che sia l'attore ad allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia del diritto che con essa l'attore fa valere, e sia invece il convenuto ad allegare i fatti che fondano le sue eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.

In tal modo, puramente formale, si opera una semplificazione generalizzante della situazione giuridica dedotta in giudizio dalle parti, imponendo ad ognuna di esse l'onere di provare ciò che ha affermato a sostegno delle proprie posizioni, e rendendo relativamente agevole al giudice la decisione nei singoli casi concreti.

Occorre pur sempre far capo alla disciplina sostanziale della fattispecie per stabilire quali fatti siano giuridicamente rilevanti, e come tali idonei a fondare la domanda e l'eccezione. Relativamente agevole, nella maggior parte dei casi, è l'individuazione dei fatti costitutivi che l'attore deve allegare a fondamento del diritto che fa valere, e che dovrà provare se vuole che la sua domanda venga accolta: si tratta dei fatti che la disciplina sostanziale applicabile indica come premesse o condizioni degli effetti giuridici previsti dalla stessa disciplina, che l'attore invoca con la domanda.

Sempre con riferimento alla prova dei fatti costitutivi, la giurisprudenza ha affermato che spetta all'attore l'onere di provare il nesso di causalità tra il comportamento del convenuto e il danno di cui si chiede il risarcimento (C. 7026/2001).

L'onere del convenuto sorge però solo quando costui deduca fatti diversi da quelli dedotti dall'attore nella domanda, non quando egli si limiti a sostenere la propria estraneità al rapporto giuridico allegato dall'attore (C. 3775/1996; C. 3843/1994), o a contestare il titolo posto alla base della domanda proposta dall'attore (C. 2653/2003).

Nel caso di specie, il presunto responsabile civile, pur essendo stato convenuto in giudizio ha ommesso di costituirsi; in tal modo, secondo il diritto, non ha "detto niente", ma non ha provato la sua estraneità ai fatti provati dalla parte istante ed alle conseguenze dannose.

I dubbi insinuati dalla società assicuratrice non hanno alcun supporto documentale.

Ed il Giudice deve restare terzo ed imparziale, dovendo giudicare solo iuxta alligata et probata.

Quindi, tenuto conto delle risultanze istruttorie, possono ritenersi provate le ragioni rappresentate dalla parte ATTRICE nell'atto introduttivo del giudizio, così come meglio specificate anche in sede di precisazione delle conclusioni.

Invero, la dinamica dell'evento, come descritta, compiutamente, dal teste - quand'anche cugina di parte attrice - deve ritenersi attendibile e porta ad affermare la esclusiva responsabilità del conducente il motoveicolo nella determinazione dell'investimento, risultando confermato l'impatto della bici in fase di sorpasso a destra.

Il teste ha confermato che il ciclista venne tamponato e cadde verso sinistra, aggiungendo che, a causa della caduta, lamentava dolori alla spalla, al gomito ed alla caviglia sx.

La presenza del teste sul luogo del sinistro, appare verosimile; il teste è apparso credibile perché non è incorso in alcuna contraddizione; il teste, tra l'altro, ha descritto i punti di impatto.

Allora, all'esito degli elementi raccolti, deve ritenersi fugato ogni dubbio e deve ritenersi sussistente, perché provata, la responsabilità esclusiva a carico del conducente del veicolo, risultando violato il disposto di cui all'art. 149 e del disposto di cui all'art. 154 del codice della strada risultando omessa ogni prudenza in fase di sorpasso.

Conseguentemente i convenuti vanno condannati in solido al risarcimento dei danni.

Per quel che concerne il quantum, questo magistrato, nonostante i chiarimenti chiesti al CTU a seguito dell'ordinanza resa in data e nonostante la diversa quantificazione operata sempre dal CTU, non può condividere la sua valutazione.

Invero, la prima consulenza, aveva considerato sia la certificazione medica che le risultanze di un referto rilasciato da un centro diagnostico, privo della indicazione del sanitario refertante.

L'art. 2699 del Codice Civile definisce l'atto pubblico come il documento redatto con le richieste formalità da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, mentre la dottrina stabilisce la forma e il contenuto dell'atto pubblico dove, nell'ultima parte deve essere indicato il luogo di formazione dell'atto, la data e la firma;

Il DPR 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" all'art. 7 stabilisce le modalità di redazione e stesura di atti pubblici che non devono contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni e nel caso in cui sia necessario apportare variazioni è necessario che la precedente stesura resti leggibile.

Il D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" all'art. 24, comma 2, stabilisce che l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere, così che anche quando il referto medico sia redatto in

forma elettronica necessita di firma che avrà medesimo valore probatorio della sottoscrizione di firma autografa.

Considerato, allora che, per quanto riguarda il certificato, lo stesso deve essere considerato come un'attestazione scritta di fatti aventi rilevanza giuridica riscontrati dal medico nell'esercizio della sua attività, destinata a provarne la verità; ritenuto che, anche per il certificato medico è previsto l'obbligo della firma sia in base ai principi sopra enunciati che alla disposizione di cui all'art. 2702 del Codice Civile secondo il quale per l'efficacia delle scritture private è necessaria la sottoscrizione, questo Magistrato ritiene che il referto dello studio Galeno non possa essere tenuto in considerazione.

Quindi, sulla sola scorta della refertazione del presidio di PS e dei certificati medici rilasciati dal medico chirurgo , specializzato in Psicoterapia e Medicina termale , questo Giudice non può ritenere provata, diversamente da quanto affermato dal proprio ausiliario in sede di chiarimenti, la persistenza di postumi.

Invero, una particolare gravità delle lesioni avrebbe suggerito la scelta di uno specialista in traumi ortopedici , sia esso un ortopedico, sia esso un traumatologo; anche un fisioterapista .

Anche in assenza di fratture, la persistenza di postumi avrebbe imposto percorsi riabilitativi di cui manca traccia tra la documentazione allegata dalla parte istante.

Sostanzialmente, allora, la sola certificazione allegata dalla parte , pur in presenza di un esame obiettivo da parte del CTU , non può portare a condividere la persistenza di postumi nella percentuale del 2%, anche perché la sola persistenza di algie, di per sé sola, in quanto non documentabile, non può rappresentare una attestazione sufficiente di effettivi postumi permanenti.

Da qui consegue che il danno va così quantificato gg. 7 di ITT ; gg. 15 di ITP al 50%; gg. 15 di ITP al 25% .

Esclusa la persistenza di postumi, il danno va personalizzato .

Il principio di diritto ribadito dalla Cassazione rispetto alle micropermanenti è il seguente: : *«In materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, l'art. 139, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel testo modificato dall'art. 32, comma 3 - ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, inserito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale».*

Nel caso che ci occupa, questo Magistrato non può avallare né condividere la stima effettuata dal CTU .

Proprio il disconoscimento di postumi, l'accertata algia giustifica la personalizzazione delle lesioni che vanno così liquidate:

Giorni di invalidità temporanea totale	7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%	0

Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%	15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%	15
Indennità giornaliera	€ 47,49

CALCOLO del RISARCIMENTO:

Invalidità temporanea totale	€ 332,43
Invalidità temporanea parziale al 50%	€ 356,18
Invalidità temporanea parziale al 25%	€ 178,09
Totale danno biologico temporaneo	€ 866,70
Danno morale (20%)	€ 173,34
TOTALE GENERALE:	€ 1.040,04

Nulla sulle spese in quanto non documentate .

Sulla somma riconosciuta per le lesioni andranno calcolati gli interessi, che, giusta pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 1712/95, nella quale si legge che l'orientamento giurisprudenziale di conteggiare sulla somma rivalutata gli interessi a far tempo dal di dell'evento finisce con il produrre una iniqua locupletazione in favore del danneggiato il quale ha diritto agli interessi quale compensazione per la mancata disponibilità del controvalore in danaro del bene oggetto della lesione - controvalore che all'inizio è rappresentato dalla sorta capitale via via rivalutantesi), vanno calcolati non sulla somma liquidata all'attualità, bensì sulle somme esprimenti il danno al momento del sinistro, nonché sulle somme relative ai periodi intermedi tra la data dell'evento dannoso ed il momento della decisione, rivalutate in base agli indici medi.

Gli interessi, pertanto, vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella liquidata all'attualità (ottenuta dividendo detta somma per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto), via via annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.

Dalla data di pubblicazione della sentenza, su tutto devono aggiungersi gli interessi legali sino al soddisfo.

Le competenze di lite devono essere poste a carico della parte soccombente e stante la dichiarazione resa dal Procuratore della parte istante, esse gli vanno attribuite ex art. 93 c.p.c..

Visti i nuovi parametri forensi introdotti dal D.M. G. del 10/3/14 n. 55 in G.U. 02/04/2014, entrato in vigore il 03/14/14; tenuto conto del valore del danno rientrante complessivamente nella fascia "c"; della natura e della complessità della controversia; delle questioni trattate; dell'esito del giudizio; dell'attività professionale svolta dal Procuratore; del numero delle parti in causa; le competenze vengono liquidate come da dispositivo, in ragione della attività espletata mancando il deposito di una nota spese.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _____ nella causa iscritta al n. _____ contro la _____ così provvede:

- Dichiara la contumacia del responsabile civile ;

Accoglie, per quanto di ragione la domanda e per l'effetto, riconosciuta e dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo _____ nella determinazione del sinistro, condanna i convenuti in solido al risarcimento in favore della parte attrice, nella misura pari ad euro 1.040,04 all'attualità, oltre interessi da calcolarsi come in motivazione;

Condanna i convenuti al pagamento delle competenze di lite liquidate tenuto conto del D.M. 55/14, in euro 594,00, secondo i valori medi fascia a (euro 65,00 per la fase di studio; euro 65,00 per la fase introduttiva ; euro 65,00 per la fase istruttoria ed euro 135,00 per la fase decisionale) , aumentati del 100% giusta quanto previsto dal D.M. 37/18, oltre ad euro 60,00 a titolo di rimborso spese oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore ed al rimborso delle spese di CTU liquidate in euro 350,00 di cui euro 60,00 per spese, oltre accessori se documentati.

Così deciso in Nota il _____

IL GIUDICE DI PACE